



Acsm Agam
L'ENERGIA CHE UNISCE

ACSM AGAM SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Relazione illustrativa

25 febbraio 2013 (prima convocazione) h. 10.00
26 febbraio 2013 (seconda convocazione) h. 10.00

Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie in recepimento della legge 12 luglio 2012, N.120 in materia di equilibrio tre generi negli organi delle società quotate

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa, redatta in conformità dell'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti"), è resa in ottemperanza al disposto dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La relazione che sottoponiamo alla Vostra attenzione, è volta ad illustrare la proposta di modifiche statutarie contenute nell'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di conformare lo Statuto Sociale alle nuove previsioni introdotte dalla Legge del 12 luglio 2011, n. 120, recante *"Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate nei mercati regolamentati"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 luglio 2011, c.d. *"quote di genere"* con riguardo alla composizione degli organi sociali delle quotate.

La Legge 120/2011 ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF) concernenti rispettivamente la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società con azioni quotate.

In particolare gli statuti delle società quotate devono prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi; la nuova disposizione specifica che – salvo quanto si dirà con riferimento al regime transitorio – il genere meno rappresentato debba ottenere *"almeno un terzo degli amministratori eletti"*, tale criterio di riparto deve trovare applicazione per tre mandati consecutivi.

L'art. 147-ter comma 1-ter del TUF rimette all'autonomia statutaria la determinazione *"delle modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto"*.

Alla Consob è delegata invece l'emanazione di norme regolamentari che statuiscono *"in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare"*.

Disposizioni pressoché analoghe sono dettate anche con riguardo alla nomina e alla composizione del collegio sindacale.

La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società con azioni quotate "successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore" della legge medesima e cioè dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012.

L'art. 2 della Legge 120/2011 prevede un meccanismo di gradualità nell'applicazione delle disposizioni relative al riparto tra i generi negli organi sociali stabilendo che per il primo mandato la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari, per ciascun organo sociale, a un quinto dei rispettivi componenti.

Le modifiche allo Statuto Sociale di ACSM-AGAM S.p.A. di seguito riportate prevedono una riformulazione degli articoli 16 e 25 al fine di integrare i criteri di formazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sono come tali configurabili quali modifiche di natura obbligatoria.

Il testo delle modifiche statutarie proposte per gli articoli 16 e 25 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto Sociale vigente.

<i>Statuto Vigente</i>	<i>Statuto Proposto</i>
<p>Art. 16 Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.</p> <p>Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o</p>	<p>Art. 16 Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad 1/3 (un terzo) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Detta quota, solo per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della previsione normativa di cui alla Legge 12 agosto 2012 n. 120, è pari almeno ad 1/5 (un quinto), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p>Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o</p>

<p>regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili – almeno ventuno giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.</p> <p>I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.</p> <p><i>Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</i></p> <p>Unitamente alle liste, almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:</p> <p>I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);</p> <p>II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>In ogni caso almeno due membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di dieci candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza.</p> <p>Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti i primi otto candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che</p>	<p>regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili – almeno ventuno giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.</p> <p>I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.</p> <p><i>TESTO SPOSTATO *</i></p> <p>Unitamente alle liste, almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:</p> <p>I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);</p> <p>II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>In ogni caso almeno due membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di dieci candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza.</p> <p>Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti i primi otto candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che</p>
--	--

<p>hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In deroga a quanto precede, nella sola ipotesi in cui due o più liste - tra di loro non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - ottengano ciascuna un numero di voti superiore al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, risulteranno eletti i candidati che in ciascuna delle liste presentate avranno ottenuto il quoziente più alto, sulla base della procedura di riparto proporzionale di seguito descritta.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista verranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista, calcolati fino al secondo decimale, saranno assegnati progressivamente ai candidati della lista di appartenenza, nell'ordine dalla stessa previsto e verrà stilata una graduatoria di tutti i candidati provenienti da tutte le liste, ordinati in maniera decrescente a partire dal candidato a cui è stato attribuito il quoziente più alto.</p> <p>Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, risultassero eletti, in numero eguale, i candidati provenienti esclusivamente da due liste contrapposte, il decimo consigliere sarà attribuito alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, di talché siano attribuiti sei consiglieri a tale ultima lista e quattro consiglieri all'altra.</p>	<p>hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi otto posti di ciascuna lista.</p> <p>In deroga a quanto precede, nella sola ipotesi in cui due o più liste - tra di loro non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - ottengano ciascuna un numero di voti superiore al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, risulteranno eletti i candidati che in ciascuna delle liste presentate avranno ottenuto il quoziente più alto, sulla base della procedura di riparto proporzionale di seguito descritta.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista verranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista, calcolati fino al secondo decimale, saranno assegnati progressivamente ai candidati della lista di appartenenza, nell'ordine dalla stessa previsto e verrà stilata una graduatoria di tutti i candidati provenienti da tutte le liste, ordinati in maniera decrescente a partire dal candidato a cui è stato attribuito il quoziente più alto.</p> <p>Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, risultassero eletti, in numero eguale, i candidati provenienti esclusivamente da due liste contrapposte, il decimo consigliere sarà attribuito alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, di talché siano attribuiti sei consiglieri a tale ultima lista e quattro consiglieri all'altra.</p> <p>Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che</p>
--	--

<p>In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.</p> <p>Se vengono a mancare sino a tre amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati.</p> <p>Qualora ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista.</p> <p>La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, provvederà alla nomina con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.</p> <p>Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.</p> <p>La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Se vengono a mancare quattro o più componenti del consiglio di amministrazione di nomina assembleare, i</p>	<p>risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria.</p> <p>In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.</p> <p>*Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Se vengono a mancare sino a tre amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati.</p> <p>Qualora ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista.</p> <p>La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti o per esigenze di equilibrio tra i generi, provvederà alla nomina con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.</p> <p>Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.</p> <p>La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Se vengono a mancare quattro o più componenti del consiglio di amministrazione di nomina assembleare, i</p>
---	---

<p>restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea dei soci. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci.</p> <p>L'Assemblea delibera il compenso globale degli Amministratori. Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.</p>	<p>restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea dei soci. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci.</p> <p>L'Assemblea delibera il compenso globale degli Amministratori. Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.</p>
<p>Art. 25 Collegio Sindacale Revisione Legale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.</p> <p>A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 16 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 16, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p>	<p>Art. 25 Collegio Sindacale Revisione Legale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad 1/3 (un terzo) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Detta quota, solo per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della previsione normativa di cui alla Legge 12 agosto 2011 n. 120, è pari almeno ad 1/5 (un quinto), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p>A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 16 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 16, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p>

<p>In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 16 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:</p> <p>I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.</p> <p>Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente.</p> <p>Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144 - quinquies del RE, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>	<p>In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 16 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:</p> <p>I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.</p> <p>Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi.</p> <p>Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente.</p> <p>Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144 - quinquies del RE, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Alla elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal</p>
--	--

<p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato.</p> <p>I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati.</p> <p>Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, nonché alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che già siano Sindaci in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani e comunque coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile.</p>	<p>terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;</p> <p>(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista – 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.</p> <p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.</p> <p>I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi.</p> <p>Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, nonché alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che già siano Sindaci in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani e comunque coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile.</p>
--	---

Monza, 24 gennaio 2013

ACSM-AGAM SpA